

Bruxelles, 8 giugno 2026
(OR. en)

9418/26

ECOFIN 622
UEM 169
FIN 698
EIB
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovacchia

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Slovacchia il 29 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del 14 luglio 2023³, del 13 maggio 2025⁴ e del 13 novembre 2025⁵.
- (2) Il 30 aprile 2026 la Slovacchia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti, la Slovacchia ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Slovacchia a causa di circostanze oggettive riguardano 41 misure.

² Cfr. documenti ST 10156/21 INIT, ST 10156/21 ADD 1, ST 10156/21 ADD 1 COR 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 11205/23 INIT, ST 11205/23 ADD 1, ST 11205/23 ADD 1 COR 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 8054/25 INIT e ST 8054/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 14450/25 INIT e ST 14450/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Slovacchia ha spiegato che cinque misure sono ormai in parte irrealizzabili, in quanto i beneficiari si sono ritirati dai contratti, c'è stata una mancanza di interesse tra i potenziali richiedenti e ci sono stati ritardi nell'attuazione. Si tratta dell'investimento 1 (Costruzione di nuove fonti di energia elettrica rinnovabili); dell'investimento 3 (Sviluppo del trasporto intermodale di merci); dell'investimento 4 (Sostegno alla costruzione di infrastrutture di propulsione alternative); dell'investimento 4 (Sostegno a progetti volti allo sviluppo di tecnologie e infrastrutture digitali); e della riforma 3 (Creazione di una banca dati e di un sistema di scambio di dati sulla prestazione energetica degli edifici). Su questi presupposti la Slovacchia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) La Slovacchia ha spiegato che 16 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della riforma 1 (Riforma del contenuto e della forma dell'istruzione); dell'investimento 2 (Completamento dell'infrastruttura scolastica); della riforma 5 (Concentrazione delle capacità di eccellenza nel campo dell'istruzione e della ricerca); dell'investimento 4 (Promuovere l'internazionalizzazione nel contesto accademico); dell'investimento 7 (Umanizzazione dell'assistenza psichiatrica istituzionale); dell'investimento 2 (Ampliamento e ripristino delle capacità di assistenza post-sanitaria e infermieristica); della riforma 2 (Lotta alla corruzione e rafforzamento dell'integrità e dell'indipendenza della magistratura); dell'investimento 1 (Servizi migliori per i cittadini e le imprese); dell'investimento 2 (Trasformazione digitale dell'erogazione di servizi pubblici); dell'investimento 3 (Partecipazione a progetti europei multinazionali relativi all'economia digitale); dell'investimento 4 (Sostegno a progetti volti allo sviluppo di tecnologie e infrastrutture digitali); dell'investimento 5 (Hackathon); dell'investimento 6 (Misure preventive, velocità di rilevamento e risoluzione degli incidenti (ITVS — Tecnologie dell'informazione per la pubblica amministrazione)); dell'investimento 7 (Competenze digitali degli anziani o delle persone svantaggiate); della riforma 4 (Standardizzazione delle soluzioni tecniche e procedurali di cibersecurity (ITVS — Tecnologie dell'informazione per la pubblica amministrazione)); e della riforma 5 (Formazione e competenze in materia di cibersecurity (ITVS — Tecnologie dell'informazione per la pubblica amministrazione)). Su questi presupposti la Slovacchia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) La Slovacchia ha spiegato che 13 misure sono state modificate al fine di attuare un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta dell'investimento 1 (Infrastrutture digitali nelle scuole); dell'investimento 6 (Strumenti finanziari a sostegno dell'innovazione); dell'investimento 2 (Rafforzare le relazioni con la diaspora); dell'investimento 3 (Digitalizzazione delle cure sanitarie); dell'investimento 4 (Costruzione e ripristino di stazioni di ambulanza); della riforma 1 (Ottimizzazione della rete ospedaliera); dell'investimento 3 (Costruire centri di assistenza per la salute mentale a livello di comunità); della riforma 1 (Promuovere l'energia sostenibile); della riforma 4 (Gestione degli edifici del governo centrale); dell'investimento 1 (Migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni familiari); dell'investimento 2 (Ristrutturazione di edifici pubblici storici e di edifici soggetti a vincolo); dell'investimento 8 (Capacità di coordinamento e sostegno alla comunicazione); e dell'investimento 4 (Sostenere la ristrutturazione delle abitazioni delle famiglie a rischio di povertà energetica). Su questi presupposti la Slovacchia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Slovacchia ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di sette misure. Si tratta dell'investimento 2 (Modernizzare le fonti energetiche rinnovabili esistenti (revisione della potenza)); dell'investimento 3 (Aumentare la flessibilità dei sistemi elettrici per una maggiore integrazione delle energie rinnovabili); dell'investimento 1 (Sviluppo di infrastrutture a basse emissioni di carbonio); dell'investimento 2 (Nuova rete ospedaliera: costruzione, ricostruzione e attrezzature); dell'investimento 4 (Razionalizzare, ottimizzare e rafforzare la capacità amministrativa ai diversi livelli di governo); dell'investimento 2 (Trasformazione digitale dell'erogazione di servizi pubblici); e dell'investimento 3 (Ristrutturazione di edifici pubblici storici e di edifici soggetti a vincolo). Su questi presupposti la Slovacchia ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di otto misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (8) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Slovacchia.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40,0 % della dotazione totale del PRR modificato e all'81,7 % del costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (11) La modifica del PRR non incide in modo sostanziale sul suo livello di ambizione per quanto riguarda la transizione verde, nonostante una diminuzione di 0,19 punti percentuali della quota della dotazione totale per le misure a sostegno degli obiettivi climatici. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione del livello di attuazione dell'investimento 1 (Costruzione di nuove fonti di energia elettrica rinnovabili) nell'ambito della componente 1 e dell'investimento 2 (Completamento dell'infrastruttura scolastica) nell'ambito della componente 7. Il PRR modificato continua a sostenere in modo significativo gli obiettivi della transizione verde, il rafforzamento della biodiversità e la protezione dell'ambiente. In particolare, il capitolo dedicato a REPowerEU continua a sostenere la transizione verde in quanto le sue riforme e i suoi investimenti contribuiscono a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, a ridurre la domanda di energia e ad aumentare l'efficienza energetica.

Contributo alla transizione digitale

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,2 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (13) La modifica del PRR non incide in modo sostanziale sul suo livello di ambizione per quanto riguarda la transizione digitale, nonostante una diminuzione di 0,57 punti percentuali della quota della dotazione totale per le misure a sostegno degli obiettivi digitali. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione dell'importo dei costi con marcatura digitale e relativi all'investimento 2 (Trasformazione digitale dell'erogazione di servizi pubblici) e all'investimento 3 (Partecipazione a progetti europei multinazionali relativi all'economia digitale) nell'ambito della componente 17.

Costi

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (15) L'esito della valutazione dei costi di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 rimane pertanto invariato. La giustificazione della Slovacchia in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era in misura moderata ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso a livello nazionale ed economico. Per un numero limitato di misure, i valori di riferimento dei costi erano meno chiari, basati su poche informazioni comparabili. La linea di demarcazione rispetto ad altre fonti di finanziamento dei progetti non è sempre indicata con chiarezza, ma sono state messe in atto misure di salvaguardia per evitare doppi finanziamenti.
- (16) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per le misure modificate mostra che la maggior parte dei costi è ragionevole e plausibile. Per alcune misure modificate, le informazioni sulla ragionevolezza e sulla plausibilità delle stime dei costi sono limitate o mancanti. Ciò impedisce di attribuire un rating A rispetto a questo criterio di valutazione. Le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionali ove possibile, pertanto la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. I dettagli sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per elaborare le stime dei costi erano giustificati e proporzionati per la maggior parte del PRR modificato. Infine l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (17) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Slovacchia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (18) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, la Slovacchia ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. La Slovacchia ha tuttavia ritenuto che nessuno di tali progetti dovesse essere incluso nel PRR modificato, in quanto non vi era tempo sufficiente per completarlo entro la data di scadenza del piano per la ripresa e la resilienza.

⁶ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

Valutazione positiva

- (19) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (20) Il costo totale stimato del PRR modificato della Slovacchia ammonta a 6 408 465 020 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Slovacchia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Slovacchia dovrebbe essere pari a 6 408 465 019 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Slovacchia rimane pertanto invariato.

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (21) L'importo del contributo finanziario per la Slovacchia dovrebbe essere stabilito conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241. Tuttavia, a norma della decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 maggio 2025, relativa alla riduzione dell'importo della quinta rata del sostegno non rimborsabile per la Slovacchia, adottata a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario è stato ridotto di 1 225 000 EUR e la Slovacchia non può chiederne l'erogazione alla Commissione.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (23) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Slovacchia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Slovacchia è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
